



**SCHEMA DI CONTRATTO  
SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ENPAP PER IL TRIENNIO 2019, 2020 e 2021**

**TRA**

**LA FONDAZIONE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI, ENPAP**, di seguito denominata "Fondazione" o "Enpap", con sede in Roma, in Via Andrea Cesalpino n. 1, C.F. 05410091002, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Felice Damiano Torricelli, Acquaviva delle Fonti (BA) - 22/11/1966, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede della Fondazione, C.F.: \_\_\_\_\_

**E**

la società \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Impresa", con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_, nella persona del suo Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

**Premesso**

- che la Fondazione Enpap, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/2019 del 16 maggio 2019, ha autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata, di cui all'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del Codice stesso, per l'affidamento del servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio consuntivo dell'Enpap per il triennio 2019, 2020 e 2021, gara identificabile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il CIG n. 791137512F;

- che, all'esito della procedura di gara suddetta, in virtù della Delibera del Consiglio di Indirizzo Generale n. \_\_\_/2019 del \_\_/\_\_/\_\_, la società \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Prestazionale e nella Offerta Economica presentata dall'Impresa stessa in sede della gara stessa;

- che l'Impresa ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad Euro \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

*Ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo,*

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti in esse richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Disciplinare ed i relativi allegati, tra cui il Capitolato Prestazionale, nonché l'Offerta Economica presentata dall'Impresa in fase di gara.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

L'oggetto del contratto è la prestazione del servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio consuntivo dell'Enpap per il triennio 2019, 2020 e 2021, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta tecnica dell'Impresa.

L'Impresa provvederà ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali e dei mezzi, che saranno provveduti a sua cura.

Le prestazioni contrattuali dovute dovranno essere eseguite secondo quanto specificato nel Capitolato Prestazionale e negli atti di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Fondazione affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi e delle attività descritte nel Capitolato Prestazionale, erogate con le modalità stabilite nella documentazione di gara tutta, in rispondenza del servizio offerto, così come proposto dall'Impresa nell'Offerta Economica e richiesto negli atti di gara.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

La durata dell'appalto è di mesi 36, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto si intenderà concluso alla sua naturale scadenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Fondazione.

La Fondazione si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza penalità. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 20 giorni.

### **Art. 4 - Responsabili esecuzione contratto**

L'Impresa nomina come Responsabile per la gestione del servizio del presente contratto il Sig. con il seguente ruolo \_\_\_\_\_ e la seguente qualifica professionale \_\_\_\_\_ (indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_; recapito telefonico \_\_\_\_\_).

Detto soggetto ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei servizi appaltati, e sarà il referente unico per la Fondazione per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione dei servizi stessi.

Per la Fondazione il Responsabile dell'esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_ (indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_; recapito telefonico \_\_\_\_\_).

### **Art. 5 - Subappalto, cessioni del contratto e dei crediti**

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del

Contratto anche per la parte subappaltata. L'Impresa resta, di fronte alla Fondazione, unico responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dalla subappaltatrice.

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili alla società subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. Il Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili alla società subappaltatrice o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione dei servizi subappaltabili non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si rinvia, per tutto quanto non previsto, alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto stabilito dal Codice, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente Contratto; la Fondazione, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.

La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dal Codice e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte della Fondazione.

La Fondazione non accetta preventivamente la cessione del credito che è disciplinata ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati, la Fondazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.

#### **Art. 6 - Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto è stabilito nell'importo di Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) - oltre Iva di Legge, non oltrepassabile, per l'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3.

Il corrispettivo deve intendersi al netto dell'IVA ma comprensivo di ogni onere e spesa dovuto dall'Impresa in connessione con l'esecuzione del presente contratto.

Il presente appalto prevede l'esecuzione di servizi svolti anche all'interno della sede della Fondazione Enpap. Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, dunque, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI.

L'importo contrattuale deve intendersi comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatrice sulla base della normativa vigente, in connessione con l'esecuzione dei servizi, nonché di ogni altra spesa concernente l'esecuzione dei servizi in via indicativa non esaustiva diarie, spostamenti, trasferte, gli oneri relativi al personale per assicurazioni, retribuzioni, oneri previdenziali ed assistenziali.

L'importo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto inoltre non è prevista alcuna revisione automatica dei corrispettivi.

#### **Art. 7 - Fatturazione e pagamento delle prestazioni**

Sono di seguito indicate le modalità di pagamento previste per il completamento delle varie fasi operative per ciascuna annualità:

- Acconto del 50% dopo le verifiche propedeutiche;
- Saldo del 50% ad avvenute certificazioni.

La fatturazione dei servizi avverrà alle scadenze sopra riportate.

Ogni fattura dovrà pervenire alla Fondazione in formato elettronico, secondo quanto stabilito dalla Legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), con le modalità di funzionamento definite dal Decreto Ministeriale 03/04/2013, n. 55.

Le fatture, oltre al Codice Identificativo della Gara (CIG) dovranno riportare il codice: 218EIM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Ufficio Contabilità e Bilancio, attribuito alla struttura della Fondazione, censita nell'Indice PA, deputata alla ricezione della fattura relativamente al contratto in oggetto, previa verifica della corretta esecuzione dei servizi. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni fine mese fattura elettronica.

L'Aggiudicatario emetterà la fattura elettronica secondo le prescrizioni contenute nel D.M. n 55 del 03/04/2013. Si precisa che dal 1° luglio 2017, per effetto dell'art. 1 del D.L.50/2017 che ha modificato l'art. 17 ter del DPR 633/1972 per ENPAP, in qualità di committente, trova applicazione la fattispecie dello Split Payment.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) resta a carico della Fondazione.

Con l'accettazione del pagamento l'impresa appaltatrice riconoscerà che l'importo è a totale soddisfazione del suo credito.

#### **Art. 8 - Modalità di esecuzione**

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere realizzato dall'Impresa mediante la propria organizzazione ed il proprio personale specializzato, nel rispetto delle attività previste dal Capitolato Prestazionale e secondo le tempistiche minime e le modalità ivi stabilite; ferme restando gli ulteriori impegni previsti dall'offerta tecnica.

L'impresa si impegna ad effettuare il servizio in oggetto con perfetta regolarità ed efficienza, nel pieno rispetto di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente contratto ed dal Capitolato e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero, di persona responsabile a ciò come espressamente delegato all'art.4. All'uopo, l'Impresa garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Impresa si impegna, su richiesta della Fondazione, ad apportare alle modalità di erogazione del Servizio, i correttivi necessari ad assicurare una più efficiente esecuzione, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per la Fondazione.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese relative alla prestazione del servizio ed alla manutenzione di tutte le risorse, le reti, i sistemi e le dotazioni – comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

L'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L'Impresa è inoltre responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita a regola d'arte ed in modo che la soluzione proposta soddisfi gli obiettivi della Fondazione, rispetti tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato Prestazionale e sia conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

#### **Art. 9 Adempimenti obblighi e responsabilità**

L'impresa si obbliga all'osservanza di quanto stabilito nel disciplinare e nei suoli allegati, nonché a quanto stabilito nella propria offerta, oltre che dalle competenti normative vigenti.

In particolare, l'impresa aggiudicataria si obbliga al rispetto dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali, anche in relazione al settore di appartenenza e di affiliazione sindacale.

L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico tutte le spese per la mano d'opera e relativi oneri ed assicurazioni sociali a favore dei propri dipendenti o soci, secondo le vigenti disposizioni di legge, per tasse, imposte, permessi ed ogni ulteriore onere, anche di natura fiscale, derivante direttamente dall'esecuzione dell'appalto.

Si intendono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese inerenti e conseguenti i servizi in argomento. L'Impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a manlevare e a tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e delle prescrizioni anche tecniche. L'impresa aggiudicataria assume altresì tutti i rischi e

responsabilità per danni a persone e cose ed alla Fondazione, che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento del servizio, assumendo a proprio completo carico ogni onere relativo, nonché il conseguente obbligo di risarcimento. In dipendenza di quanto sopra, l'impresa esonera la Fondazione da ogni danno, molestia, responsabilità ed azione, nessuna esclusa ed eccettuata.

#### **Art. 10 - Cauzione definitiva**

La cauzione di cui alle premesse, presentata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ cessa il suo effetto e sarà svincolata a seguito della esatta esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente accordo, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Fondazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Art. 11 - Verifiche di regolare esecuzione e collaudo finale**

Per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto, l'Aggiudicatario si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare il servizio oggetto del Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Prestazionale nel termine stabilito nell'offerta tecnica, che dovrà rispettare le richieste e tempistiche massime previste nel Capitolato Prestazionale, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

L'attivazione del servizio avverrà alla firma del contratto. L'appalto è soggetto a verifica di conformità finale, in base alle risultanze di detta verifica finale, al termine del rapporto contrattuale e dopo l'approvazione dello stesso da parte degli organi competenti della Fondazione, si procederà allo svincolo della cauzione costituita.

#### **Art. 12 - Penalità**

La Fondazione, fatta salva la possibilità di risarcimento del danno ulteriore, potrà applicare all'Impresa penali nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione del servizio per come previsti nella documentazione di gara.

Qualora non risultino rispettati i livelli di servizio richiesti, per cause imputabili all'Impresa, la Fondazione Enpap si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- 5% del corrispettivo annuale nel caso di consegna della relazione con cui si esprime il giudizio sul bilancio consuntivo successiva ai 15 (quindici) giorni che precedono la data di convocazione del Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa esegua la prestazione contrattuale in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Prestazionale, in tal caso la Fondazione applicherà al Fornitore contraente le penali di cui sopra sino al momento in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo conforme alle presenti disposizioni, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Fondazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Fondazione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni.

Qualora l'Impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti dal capitolato, ovvero in sede di gara, la Fondazione potrà avvalersi di altra Impresa per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso, e alla stessa saranno addebitati eventuali ulteriori oneri sostenuti per l'esecuzione, oltre agli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo di reclamo trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'Impresa per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Impresa un termine di 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, la Fondazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

Le penali di cui al presente articolo saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame. L'importo derivante dall'applicazione delle suindicate penali sarà contabilizzato in detrazione, in occasione del primo pagamento utile immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Qualora, in occasione dell'ultima fattura prevista per l'appalto, l'importo delle eventuali penali non trovi capienza nella fattura, la Fondazione potrà avvalersi della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma delle penali di importo superiore alla predetta percentuale la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi, per grave inadempimento.

Nel caso in cui il disservizio contestato assuma particolare gravità o si ripeta nel tempo, la Fondazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore.

Conseguentemente alla risoluzione di diritto per colpa dell'Impresa, la Fondazione ha la facoltà di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione dei lavori in danno dell'appaltatore, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Impresa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La risoluzione sarà intimata all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) e si procederà immediatamente alla constatazione dei lavori che comunque fossero stati eseguiti dall'Impresa fino al momento della risoluzione. L'Impresa non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti alla Fondazione per l'anticipata risoluzione del contratto.

### **Art. 13 - Termini e loro computo**

I termini indicati nel presente Contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per la Fondazione che per l'Impresa, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, cioè consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del

mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale.

Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva e comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

#### **Art. 14 - Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Fondazione, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata nel domicilio legale indicato nel contratto.

Le notifiche di cui sopra potranno avvenire anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo che l'Impresa avrà fornito alla Fondazione in sede di partecipazione alla gara.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'Impresa e ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni alla Fondazione, alle quali l'Impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Possono essere rimesse direttamente alla Fondazione, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

#### **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/8/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nascenti dal presente contratto, l'Impresa opererà esclusivamente sui Conti Correnti dedicati accesi presso:

\_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_, IBAN IT \_\_\_\_\_; C/C \_\_\_\_\_;

delegando ed autorizzando ad operare sugli stessi le seguenti persone fisiche:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_.

L'Impresa, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della citata legge si impegna, inoltre, a comunicare alla Fondazione ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

#### **Art. 16 - Recesso e risoluzione del contratto**

La Fondazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a proprio insindacabile giudizio e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, c. c., con preavviso di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. In tal caso la Fondazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione al lavoro richiesto e svolto alla data in cui il recesso ha efficacia. Con tale pagamento l'impresa si ritiene soddisfatta di ogni suo avere e dichiara che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della ditta aggiudicataria relativa anche ad una sola delle obbligazioni contrattuali di seguito elencate, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Fondazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, al domicilio dell'Impresa aggiudicataria.

La Fondazione si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni dalla Fondazione riguardo i tempi e modi di esecuzione della prestazione;
- c) stato di inosservanza dell'Impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- f) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- g) sospensione della prestazione da parte dell'Impresa aggiudicataria senza giustificato motivo.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dalla Fondazione per porre fine all'inadempimento, la Fondazione potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto ed incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'Impresa, rimanendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della prestazione eseguita e accettata dalla Fondazione.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione oltre all'applicabilità delle penali previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria.

La Fondazione può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

L'Impresa non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti alla Fondazione per l'anticipata risoluzione del contratto.

#### **Art. 17 - Effetti della risoluzione**

Con la risoluzione del contratto sorge per la Fondazione il diritto di affidare a terzi la prestazione del servizio, a danno dell'Impresa aggiudicataria inadempiente, oltre l'incameramento del deposito cauzionale con semplice provvedimento amministrativo. L'affidamento a terzi viene notificato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC al domicilio della impresa inadempiente. Alla impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto e per la durata dell'intero contratto, con prelievo dal deposito cauzionale e, dove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Impresa, senza pregiudizio dei diritti della Fondazione sui beni della impresa stessa. Nel caso di minor spesa nulla spetta alla impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge.

#### **Art. 18 - Contestazioni e controversie**

Eventuali contestazioni e controversie, in merito all'esecuzione del servizio saranno ordinariamente risolte in via amministrativa.

Le domande, i reclami, le riserve debitamente esplicitate dovranno essere avanzate per iscritto e trasmesse, prioritariamente mezzo PEC, o a mezzo raccomandata A.R., entro 20 giorni dai fatti che hanno originato il reclamo, e ciò a pena di decadenza del diritto di far valere, in qualunque tempo e momento, qualsiasi pretesa che a tali fatti si riferisca.

Qualunque sia l'entità o la natura delle controversie, l'Impresa deve uniformarsi alle disposizioni della Fondazione Enpap, non può, sotto alcun pretesto, sospendere od interrompere l'esecuzione



della fornitura.

#### **Art. 19 - Riservatezza e sicurezza dei dati**

L'Impresa si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza, in occasione della predisposizione dell'Offerta e dell'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi della normativa vigente sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), i dati Personali, forniti dall'Impresa, verranno acquisiti dalla Fondazione ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I trattamenti avverranno a cura della Fondazione con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sulla privacy con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti.

#### **Art. 20 - Spese contrattuali a carico dell'Impresa**

L'Impresa, se del caso ed in relazione alla normativa di riferimento, si obbliga a provvedere a propria cura e spese, alla registrazione del presente contratto. Sono, altresì, a carico dell'Impresa, le spese tutte e consequenziali alla registrazione, comprese quelle di bollo, delle copie, dei documenti e di tutti gli eventuali allegati.

#### **Art. 21 - Competenza Giudiziaria**

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, non risolta in via bonaria, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### **Art. 22 - Norme regolatrici**

Il rapporto contrattuale è regolato:

a - dalle disposizioni del presente contratto;

b - dalle disposizioni del Disciplinare, del Capitolato Prestazione e degli allegati tutti al disciplinare nonché alla documentazione di gara tutta;

c - dal d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Codice degli appalti;

d - dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

e - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

*Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente contratto.*

Roma, lì

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso espressa visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli:*

*Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 Oggetto del contratto; Art. 3 Durata del contratto; Art. 4 Responsabili esecuzione contratto; Art. 5 Subappalto, cessioni del contratto e dei crediti; Art. 6 Corrispettivo; Art. 7 Fatturazione e pagamento delle prestazioni; Art. 8 Modalità di esecuzione; Art. 9 Adempimenti obblighi e responsabilità; Art. 10 Cauzione definitiva; Art. 11 Collaudo preliminare, finale e verifiche di regolare esecuzione; Art. 12 Penalità; Art. 13 Termini e loro computo; Art. 14 Notifiche e comunicazioni; Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 16 Recesso e risoluzione del contratto; Art. 17 Effetti della risoluzione; Art. 18 Contestazioni e controversie; Art. 19 Riservatezza e sicurezza dei dati; Art. 20 Spese contrattuali a carico dell'Impresa; Art. 21 Competenza Giudiziaria; Art. 22 Norme regolatrici.*

L'IMPRESA  
Il Legale Rappresentante

---